

Studio Legale
Avv. GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE
Viale Papa Giovanni XXIII, 2/A - 70124 -BARI
Tel 080.5618083 Fax 080.2145621
P.I.: 06426210727
g.giannuzzi@gmail.com



Tribunale di Taranto
sezione lavoro

Il giudice, esaminati gli atti del procedimento n. 4133/16 r.g, avviato con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., da [REDACTED] nei confronti di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – USR per la Puglia; sciogliendo la riserva che precede,

osserva

Con atto depositato in data 22.4.2016, i ricorrenti di cui in epigrafe, dopo aver premesso: - di essere docenti di ruolo addetti all'insegnamento su posto di sostegno; di aver prestato servizio (considerando anche quello prestato sulla base di contratti a termine) su posti di sostegno per almeno un quinquennio; di essere intenzionati a partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto per l'a.s. 2016/2017, dalla Legge n. 107/2015, art. 1, comma 108, per poter insegnare su posti di insegnamento interdisciplinari (c.d. posti comuni); che la Legge n. 297/1994, art. 127, comma 2, prevede che i docenti di sostegno "...dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche...", in occasione delle operazioni di mobilità; che la pubblicazione del CCNI Mobilità del 08.04.2016, in vista dell'anno scolastico 2016/2017 il MIUR, non ha consentito loro di partecipare alla predetta procedura di mobilità territoriale e professionale, in quanto l'amministrazione non riconosce valido il periodo di pre-ruolo, per il computo del quinquennio di servizio su posto di sostegno; che la condotta datoriale in questione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70, dando luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento fra il lavoro prestato in virtù di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, ha chiesto al giudice del lavoro adito di 1. Dichiarare il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, e conseguentemente, 2. Condannare il MIUR e lo USR Puglia, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, ciascuno per quanto di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune.

Costituitasi, l'amministrazione convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris*, quanto sotto quello del *periculum in mora*, concludendo per il rigetto del ricorso.

Norma di riferimento è l'art. 127, comma 2, D. Lgs. n. 297/94, alla stregua del quale "1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale. 2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico".

Sulla scorta di tale disposizione, l'art. 24 comma 6 del CCNI Mobilità del 08.04.2016 ha espressamente previsto che "l'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali posseda il relativo titolo di specializzazione".

In punto di fatto, è pacifico fra le parti che ciascuno dei ricorrenti dappresso indicati possa far valere, (soltanto) considerando il servizio prestatore pre ruolo ed in virtù di incarichi conferiti con contratti a tempo determinato, almeno un quinquennio di servizio in posti di sostegno, laddove, in particolare, la D'Ambrosio ha svolto tre anni di servizio a tempo determinato e due anni a tempo indeterminato, espletando supplenze su posto di sostegno negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2013/2014 e servizi di ruolo dall'anno scolastico 2014/2015; il Pizzilli ha svolto due anni di servizio a tempo determinato e tre anni a tempo indeterminato, espletando supplenze su posto di sostegno negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e servizi di ruolo dall'anno scolastico 2013/2014; il Tarsi ha svolto tre anni di servizio a tempo determinato e due anni a tempo indeterminato, espletando supplenze su posto di sostegno negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e servizi di ruolo dall'anno scolastico 2014/2015; e dovendosi a tale riguardo conteggiare, ai fini del computo del quinquennio, anche l'anno scolastico in corso (vds. art. 24 co. 4 dello stesso CCNI Mobilità del 08.04.2016).

Tanto premesso, l'oggetto della controversia si incentra sulla legittimità dello sbarramento temporale ancorato al (solo) servizio di insegnante di sostegno di ruolo, posto dalle disposizioni già richiamate ai fini della partecipazione alla mobilità interna su posti c.d. comuni.

Orbene, ritiene questo giudice che la mancata parificazione fra l'attività di insegnamento su posti di sostegno come docente di ruolo o come supplente, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si ponga in conflitto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999 (dir. 1999/70CE), secondo cui "per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono

essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive".

In particolare, nella vicenda che viene in rilievo, come già evidenziato in termini del tutto convincenti e condivisibili da Tribunale della Spezia (ord. 1248/16 del 25.3.2016 in atti) *"le esigenze oggettive che fondano la normativa nazionale possono rinvenirsi nella scelta di fare una certa continuità temporale all'attività di sostegno e tali esigenze - tenute in debito conto dalla stessa normativa europea - possono essere soddisfatte senza violare il principio di non discriminazione prevedendo un periodo di servizio minimo in tale settore e prescindendo dalla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e servizio di ruolo"*.

In altri termini, non ravvisandosi alcun collegamento funzionale fra l'esigenza di continuità didattica di detto specifico insegnamento e la tipologia del rapporto di lavoro dei docenti in esso impiegati (in ogni caso) per almeno un quinquennio e non essendo, pertanto, enucleabile alcuna valida ragione in relazione alla quale giustificare il trattamento deteriore riservato al servizio su posto di sostegno espletato in virtù di contratto a tempo determinato, la condotta datoriale che viene in rilievo si traduce in una discriminazione non consentita dalla normativa europea dappresso richiamata.

Accertato il fumus boni iuris, ricorre, altresì, il periculum in mora, ove si consideri che la mancata adozione del provvedimento cautelare invocato precluderebbe ai ricorrenti, in via definitiva, di prendere parte al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art. 1, co. 108, L.n. 107/15 in corso di svolgimento, vanificando irrimediabilmente (quanto meno con riferimento allo specifico piano di mobilità di cui si discute) la legittima aspirazione professionale al trasferimento su posto comune.

Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento, mentre la novità della questione esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire ai ricorrenti

la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento su posto comune. Spese compensate.

Taranto, 25 maggio 2016.

il giudice
dott. Giovanni De Palma

Depositato in Cancelleria
Taranto li. 26 MAG 2016
L'Assistente Giudiziario
Ivana Cuvino